

41

Non fu pubblicato questo numero degli Atti, per la soppravvenuta morte di Don Ricaldone il 25-XI-1951

///  
///  
///

///  
///  
///

ATTI DEL CAPITOLO SUPERIORE  
delle Società Salesiana.

@@@

Sommario.

Il Rettor Maggiore:

1. Formiamo un cuor solo e un'anima sola per prevenire l'abuso del fumare. 2. Lode e ringraziamento. 3. Il Regolamento del 1877. 4. L'attuale Regolamento. 5. La parola del Terzo Successore di Don Bosco. 6. Il Commento alla Strenna del 1935 "Fedeltà a Don Bosco Santo". 7. Sanzioni stabilite nel 1946 contro gli eventuali fumatori. 8. "In virtù di santa Ubbidienza?" 9. Nell'Anno Santo 1950. 10. La Circolare della S. C. dei Religiosi, in data 10 gennaio 1951. 11. Il Rescritto del 15 febbraio 1951 al Rettor Maggiore dei Salesiani. 12. Brevi spiegazioni. 13. Parole di esortazione. 14. L'odierno precetto generale e le unite sanzioni. 15. Confortiamo il Santo Padre Pio XII! 16. Nel nome e con l'aiuto di San Giovanni Bosco.

Torino, 24 ottobre 1951.

Figliuoli carissimi in G. e M.,

1. Le nostre Costituzioni c'invitano a formare "un cuor solo e un'anima sola, per amare e servire Iddio con le virtù della povertà, della castità e dell'ubbidienza, e con un tenor di vita strettamente cristiano" (Costit., 12).

Permettetemi di applicare questo medesimo invito al punto disciplinare che riguarda l'abuso del fumare, e ciò specialmente in vista dell'incessante aumento delle vocazioni e dello sviluppo delle opere con cui il Signore benedice l'umile nostra Società. ~~pe~~

2° Prima però di inoltrarmi nella trattazione di questa materia piuttosto incresciosa, sento il dovere di rivolgervi una parola di meritata lode e un vivo ringraziamento.

Lode anzitutto. Poichè vi siete mantenuti fedeli a quanto stava a cuore a Don Bosco, ed è prescritto dai Regolamenti e raccomandato dai Superiori. Ben possiamo infatti affermare che la totalità dei Salesiani, fatta qualche rara eccezione, si è astenuta e si astiene dal fumare, malgrado il dilagare pel mondo di questa abitudine e nonostante il flagello di due guerre mondiali, che strapparono tanti carissimi Confratelli alla vita di comunità, esponendoli a molti pericoli fisici e morali, non ultimo quello del fumare.

Orbene codesti nostri Confratelli, tornati al seno della Congregazione, seppero liberarsi in breve tempo da miserie della vita militare: e coloro che in quel periodo eransi permessa qualche infrazione allo spirito salesiano circa il fumare, vanno rapidamente ritornando all'osservanza.

Devo aggiungere che, quando io venni a conoscere qualche trasgressione, mi rivolsi direttamente a voce o per iscritto agli interessati e - lo dico con paterna soddisfazione - l'esito fu sempre positivo.

Per questo alle parole di lode ne aggiungo altre di vivo ringraziamento, sia alla totalità che si mantenne esemplarmente fedele alla gloriosa nostra tradizione, sia a quei pochi che, appena avvisati, risposero con generosità edificante, rinunciando prontamente e totalmente al fumo.

~~Questo vostro confortante atteggiamento mi sprona ad addentrarmi con fiducia nel delicato argomento.~~

3° Come sapete, Figliuoli carissimi, una proibizione esplicita di fumare noi la troviamo anzitutto nel Regolamento stampato per la prima volta da San Giovanni Bosco nel 1877 sotto questo titolo: Regolamento per le Case della Società di San Francesco di Sales.

Detto Regolamento rispecchia l'assillante preoccupazione del nostro Padre di fissare le necessarie norme particolareggiate del nostro apostolato specifico, che è la cristiana educazione della gioventù nelle Case salesiane.

Infatti esso è preceduto dal prezioso trattatello Il Sistema Preventivo nella educazione della gioventù e - senza accennare a Oratori Festivi, Parrocchie, Missioni, Case di Formazione, Pia Unione dei Coope-

ratori- comprende soltanto due parti ben distinte: la prima riguarda i Superiori (Direttore, Prefetto, Catechisti, Maestri, Assistenti, Dispensiere, Speditore o Provveditore, Coadiutori, Cuoco, Camerieri, Protinaio, Capo Teatrino, Infermiere) e la seconda si riferisce agli Allievi.

E' degno di nota il fatto che, mentre la prima parte, quella cioè pei Superiori, fu da Don Bosco intitolata Regolamento Particolare, la seconda non fu da lui denominata Regolamento per gli Allievi, ma con un altro titolo simile a quello generale di tutto il Regolamento, e precisamente questo: Regolamento per le Case della Congregazione di San Francesco di Sales. Ciò sta a confermare che il santo Educatore intendeva che i Superiori non si ritenessero svincolati dall'osservanza delle norme ed esortazioni date agli alunni: anzi, voleva che nella Casa gli educatori precedessero gli educandi col buon esempio, non altrimenti che nella famiglia ben ordinata, ove i genitori debbono essere modelli di vita pei figliuoli.

Sta il fatto che, mentre tutti i capi di questa seconda parte del Regolamento dell'anno 1877 hanno un titolo riguardante direttamente i giovani, soltanto il capo primo e il capo ultimo esprimano nel rispettivo titolo la parola Casa. Dice il primo: Scopo delle Case della Congregazione di San Francesco di Sales. E l'ultimo (che è il XVI°): Cose con rigore proibite nella Casa.

Precisamente al n. 3 di quest'ultimo capo Don Bosco parla del tabacco in questi termini: "Il fumare e masticar tabacco è vietato in ogni tempo, e sotto qualsiasi pretesto. Il nasare (oggi diciamo "fiutar tabacco") è tollerato nei limiti da stabilirsi dal Superiore dietro consiglio del medico".

Orbene, questa seconda parte o Regolamento per gli Allievi, continuò a essere inserita tale e quale, e perciò con l'inclusa proibizione di fumare, nei Regolamenti della Società Salesiana, anche quando essi andarono man mano arricchendosi di norme e direttive, stabilite dai successivi Capitoli Generali: cosicchè formò parte dei nostri Regolamenti fino al Capitolo Generale XXII, che tenutosi nel 1922, fu il primo dopo la promulgazione del Diritto Canonico.

E qui dobbiamo fare un importante rilievo sulla lettera e sullo spirito della proibizione di fumare contenuta in detti Regolamenti.

Il senso letterale delle parole poteva forse prestarsi alla interpretazione che fosse proibito, e con rigore, di fumare in ogni tempo e sotto qualsiasi pretesto, ma solo "nella Casa", come dice il titolo del capo XVI°.

Invece lo spirito della proibizione, quale fu interpretato da Don Bosco, da Don Rua e da Don Albera, portò sempre a proibire in modo assoluto ai Salesiani di fumare, quali "membri della Casa della Congregazione di San Francesco di Sales".

E questa proibizione assoluta era logica: sia per i Confratelli ~~in numero assai essi~~ numerosissimi, già stati allievi in Casa salesiana; sia pei Confratelli, in numero assai esiguo, venuti in Congregazione già adulti.

I primi infatti non avevano motivo plausibile per incominciare da religiosi a prendersi una soddisfazione, cui avevano già dovuto rinunciare durante la semplice vita collegiale: il che risulta appunto dal Regolamento in parola, nonchè da varie esortazioni di Don Bosco ai gio-

vani (Mem. Biogr., III, 607-8; VIII, 749; X, 1020; XII, 447; XIII, 392).

I secondi poi, e cioè gli adulti, chiedendo di esser ammessi in Congregazione, non potevano ignorare che i Salesiani non fumano. E questo sia ai tempi di Don Bosco, che di Don Rua e di Don Albera.

Del nostro santo Fondatore e Padre attesta il biografo che "Vietava assolutamente a tutti l'uso del fumare, sino a porre quest'abito come impedimento per esser ricevuto nell'Oratorio e nella Congregazione" (Mem. Biogr., IV, 210).

Il Servo di Dio Don Michele Rua non tralasciò occasione favorevole per ribadire la proibizione e tener desta la tradizione ereditata dal Padre. Si sa che egli non ammetteva che uno potesse considerarsi ancora Salesiano, se non era riuscito a togliersi la brutta abitudine di fumare, anche se l'avesse contratta quando era tuttora nel mondo. E non aveva scrupoli di dar disposizione, per un tale che aveva avuto dal medico il consiglio di fumare per motivi- diceva- di salute, che allo scadere dei voti temporanei non continuasse in Congregazione. Anzi, il Servo di Dio era disposto a chiedere, qualora ne avesse vista la necessità, una Casa nella quale si fosse introdotta la biasimevole usanza.

Anche Don Paolo Albera, secondo Successore di Don Bosco, zelò l'osservanza di questo punto regolamentare, come risulta dal Manuale del Direttore (p. 498) compilato e pubblicato per suo ordine. Durante la prima guerra mondiale trepidava per i Confratelli chiamati sotto le armi ed esposti al pericolo di contrarre sì funesta abitudine. Sappiamo pure che a taluno, che si riteneva omai schiavo perpetuo del fumo, propose senz'altro il penoso, ma doveroso dilemma: O lasciare il fumo, o lasciare la Congregazione.

Con tale disposizione dei Regolamenti, interpretata nel modo che abbiamo detto, si giunse al Capitolo Generale del 1922, che ci regalò come Rettor Maggiore il Servo di Dio Don Filippo Rinaldi e procedette all'attuale redazione tanto delle Costituzioni quanto dei Regolamenti in conformità al Codice di Diritto Canonico.

Negli attuali Regolamenti (per le Case, per le Case di Noviziato e di Studentato, per gli Ispettori, per le Parrocchie, per gli Oratori e per i Salesiani addetti alla Pia Unione dei Cooperatori) non troviamo più la seconda parte del Regolamento dell'anno 1877. Essa venne lasciata fuori, sia per il motivo che riguardava nella sua totalità gli Allievi, sia per il fatto che- secondo i criteri di revisione legittimamente fissati dai Capitoli Generali XI e XII- dovevano tralasciarsi nella nuova redazione tutte le prescrizioni o norme che avevano carattere di semplici osservazioni o esortazioni o consigli.

Orbene, il punto del tabacco- che avrebbe dovuto sparire, qualora avesse riguardato soltanto gli alunni- venne autorevolmente conservato e inserito negli attuali Regolamenti, e precisamente in due posti;

1° a riguardo della vita religiosa, comune, esterna dei Confratelli. Dice l'art. 12: "E' vietato in modo assoluto il fumare. Il fiutare tabacco è tollerato; nei limiti da stabilirsi dal Superiore secondo il consiglio del medico";

2° a riguardo dei doveri del Direttore circa le persone esterne, eventualmente assunte nella Casa. Stabilisce l'art. 161: "A nessuno degli esterni permetta di fumare nell'interno dell'Istituto."

Come ognuno vede, vi si fa netta distinzione tra persone esterne e Confratelli.

Per le prime il divieto rimane circoscritto alla loro permanenza nel recinto della Casa Salesiana.

Pei secondi invece rimane espressamente negli attuali Regolamenti ciò che, pur essendo a rigor di termini sottinteso nell'antico, era però sempre vivo e operante nello spirito e nella pratica interpretazione di Don Bosco, di Don Rua e di Don Albera, e cioè che il Salesiano, appunto perchè è Salesiano, non deve fumare, non soltanto quando si trava nello interno della Casa e ha da fare coi giovani, ma sempre, per tutto il tempo che rimane in Congregazione; cosicchè, da buon religioso, da degno figlio di Don Bosco, non fumerà né fuori di Casa, né presso parenti o amici, né in luogo di Missione, né attendendo agli Ex-allievi o ai Cooperatori, né presso carceri, presso ospedali e via dicendo.

Certo, non si poteva esprimere in modo più categorico ed esplicito tanto la gravità della cosa proibita, quanto la decisa volontà della Società Salesiana di opporsi a ciò che l'insegnamento del Fondatore e dei suoi immediati Successori, nonché la costante tradizione e pratica salesiana hanno sempre fatto ritenere quale elemento dannoso per lo spirito della nostra Società.

"E' vietato in modo assoluto il fumare": dunque non è prevista eccezione alcuna, come ad esempio si legge di altre proibizioni negli stessi Regolamenti (fiutare tabacco, mettersi a letto dopo pranzo e simili).

Alla proibizione del fumare è stata data tutta la possibile forza obbligatoria di un precetto od ordine negativo. La formula infatti dice espressamente che ai Salesiani non è mai permesso fumare: né molto né poco; né per abitudine né saltuariamente; né in casa né fuori; né in pubblico né in privato; mai. La prescrizione è precisa: "E' vietato in modo assoluto".

A tale formulazione così severa si arrivò con la lenta e metodica preparazione sopra indicata, che segna appunto l'origine storica e la genuinità della nostra tradizione.

Perciò possiamo applicare a tale formulazione ciò che Don Rinaldi scriveva nel presentare gli attuali Regolamenti: "Ognuno sia persuaso che essi sono il riflesso della vita, dello spirito e della volontà del nostro Padre Don Bosco".

5° Ancora sotto il Rettorato del Servo di Dio Don Filippo Rinaldi, e precisamente nell'estate del 1926, ebbero luogo a Valsalice due Convegni di Direttori, ai quali presero parte complessivamente circa trecento Direttori e venticinque Ispettori, il Procuratore Generale e il Capitolo Superiore al completo. Si trattò del fumare nel Secondo tema, riguardante la Cura del Personale..

Trascrivo il punto che ci riguarda, dagli Atti del Capitolo Superiore (A. VII, N. 36, P. 487-8), ove si pubblicò il Resoconto di detti Convegni.

"Divieto di fumare e fiutare tabacco.

"Quanto al fumare, sia proibito in modo assoluto. Quando qualcuno ne offre, si dica chiaramente che i Salesiani non fumano. Qui il Sig. Don Rinaldi fa rilevare il maggior rispetto che si nutre verso i nostri missionari appunto perchè non fumano. Questo divieto si estende anche ai famigli e agli esterni, mentre sono in casa nostra (Regolam., 161).

" I Confratelli che fumano,- dice il Sig. Don Rinaldi,- non siano mai eletti né Direttori, né Prefetti, e siano destituiti quelli che fossero in carica. Si impedisca ai Confratelli di tener denaro, e si esiga che rendano conto di quello che vien loro dato.

Il quesito, se nei grandi pranzi convenga alla fine offrire sigari agl'invitati estranei, viene risolto dal Sig. Don Rinaldi in questo modo: -Il meglio sarebbe di astenersene, ma non sempre è possibile. Don Bosco non l'ha mai fatto, e anche Mons. Cagliero era in ciò intransigente. In Italia, Francia, Spagna, si può farne a meno; in altri paesi si faccia rarissimamente, e si procuri sempre di far capire che noi Salesiani non fumiamo: sarà questo un freno per i Confratelli.

"Quanto al fiutar tabacco, che è tollerato dalle Regole, chi ne ha il permesso non ne offra agli altri, affinché l'abitudine non si estenda".

Da notarsi come il Servo di Dio Don Rinaldi, dicendo "è tollerato dalle Regole" intenda per Regole non soltanto le Costituzioni ma anche i Regolamenti, seguendo fedelmente il modo di esprimersi del nostro santo Fondatore (Cfr. per es. Mem Biogr., XVII, 198).

6° Ecco, carissimi figliuoli, le linee generali e gli orientamenti della nostra preziosa tradizione, che tutti ci proponiamo di mantenere sempre viva ed efficiente quale sacra eredità paterna. A questo proposito permettetemi di trascrivere quanto ebbi già a dire nel Commento alla Strenna del 1935 Fedeltà a Don Bosco Santo:

"Nel susseguirsi dei secoli le grandi Istituzioni lasciarono, coi codici delle loro leggi, veri tesori di tradizioni che vollero gelosamente conservate e praticate. Anzi sono queste la grande riserva delle loro rinascenti attività negli anni avvenire. La Chiesa Cattolica ce ne offre i più luminosi esempi. Nella dottrina della Chiesa la tradizione è argomento di verità e di ortodossia. La tradizione ecclesiastica, come ben sapete, è quella dottrina rivelata non espressamente contenuta nella Sacra Scrittura, ma che è stata trasmessa in modo sicuro ed infallibile, di età in età, per mezzo dei legittimi Pastori della Chiesa" (Atti del Cap. Sup., A. XVIII (1936), N. 74, P. 42; Sac. P. Ricaldone, I Voti, Vol. II, P. 240).

In quella stessa Circolare scrivevo ancora:

"Ed ora un ultimo punto, per noi di somma importanza: il fumare. Ne tratto in questa occasione, anziché al parlare della povertà, perché il fumare, non è solo contrario alla povertà, ma all'obbedienza, e costituisce una grave minaccia contro il nostro sistema educativo.

"Il fumare è vietato in modo assoluto dall'Art. 12 dei nostri Regolamenti. Esso è contrario alla fedeltà promessa a Don Bosco e alla Congregazione. Tradizioni di famiglia, tassative disposizioni ed esplicite raccomandazioni di Don Bosco e dei suoi Successori, lo proibiscono espressamente.

"Il fumare è contrario alla povertà. La nostra Congregazione vive di beneficenza. Chi fuma, fa un'grave ingiuria ai nostri benefattori, e sottrae il pane e i benefici di una educazione cristiana a tanti orfanelli. Quante umili Cooperatrici vengono a depositare nelle nostre mani quella povera moneta, frutto di chi sa quali sacrifici! E noi oseremmo sciuparla in fumo? E non temiamo che Iddio ci castighi privandoci del necessario?"

A questo punto della Circolare facevo la supposizione che tutti i Salesiani fumassero, computando cifre che ora ripeterò qui aggiornandole:

Facciamo un calcolo, semplicissimo, ma oltremodo eloquente e che può essere fecondo di bene. I Salesiani, la Dio mercè, saranno presto circa diciassette mila. Se tutti fumassero, anche pel valore di una sola lira al giorno, sarebbero diciassette mila lire al giorno che andrebbero in fumo: cinquecentodieci mila lire al mese: oltre sei milioni di lire all'anno. E' un calcolo che sbalordisce. Ma si sa che la base minima pel fumatore è di almeno cinque sigarette al giorno: ed il costo più economico si aggira sulle lire otto ciascuna. Si giunge così alla cifra più che sbalorditiva di oltre duecentoquarant'otto milioni all'anno. E notate che purtroppo il fumatore non si accontenta di cinque sigarette al giorno e che il più delle volte i liquori sono il facile corollario del tabacco: e allora, con le accresciute enormi spese, forse avremmo la morte della castità, della vocazione e persino dell'anima.

"Il fumare- proseguivo nel Commento a Fedeltà a Don Bosco Santo- è contrario a una nostra solenne promessa. Prima di emettere la professione religiosa, abbiamo fatto pubblicamente, dinanzi a Dio, ai Superiori e ai Confratelli, questa dichiarazione: "Conosco pure che professando queste Costituzioni debbo rinunciare a tutte le comodità e a tutte le agiatezze della vita". Ed ora non saremmo capaci di ~~fumare~~ una piccola mortificazione astenendoci dal fumare? Talvolta ci dichiariamo disposti a chissà quali grandi cose per amor di Dio e delle anime: ecco una occasione propizia di dimostrare coi fatti questo amore.

"Il fumare è contrario alla temperanza salesiana. Essa ci obbliga a non lasciarci legare da abitudini di nessun genere, anche se potessero parere indifferenti. L'abitudine del fumare, non è solo indifferente, ma quanto mai pernicioso. Se disgraziatamente si introducesse nelle nostre Case, ne sarebbe intaccato il sistema preventivo, base della nostra pedagogia, che si svolge nell'ambiente di una amorevole assistenza e del buon esempio. Quand'è che il fumatore sente maggiormente il bisogno di fumare? Dopo i pasti, vale a dire nel tempo della ricreazione, quando, secondo le norme di Don Bosco e le prescrizioni dei Regolamenti, tutti i Superiori devono trovarsi in cortile cogli alunni. E poi quale autorità morale, vorrei dire con che faccia, oseremmo proibire di fumare agli alunni? Avrebbero ragione di ripeterci il medice cura te ipsum. Il cattivo esempio avrebbe praticamente ben più forza delle nostre mal fondate esortazioni. L'art. 161 dei Regolamenti proibisce anche agli esterni di fumare nell'interno dell'istituto: con maggior ragione agli interni.

"Qualcuno dirà:-E' proibito anche nelle Missioni?- Vorrei rispondere: soprattutto è proibito nelle Missioni. Il missionario è l'uomo del sacrificio, delle privazioni, dell'eroismo in caso necessario. Supporre in lui minor virtù che in un religioso ordinario è inferirgli una offesa. Né, per cononestare la deplorable abitudine, si vada a mendicare il prestato del clima, della salute od altro. Ho visto, sotto tutti i climi, missionari esemplarissimi, ai quali non venne mai neppur in mente di fumare. Alla salute poi è risaputo da tutti che il fumare, anzichè giovare, nuoce e non poco. Ricordo che essendo caduto ammalato S. E. Mons. Mathias, Superiore allora della nostra Missione dell'Assam, alcuni missionari anziani di altra Congregazione gli dissero che egli e i suoi confratelli dovevansi risolvere a fumare, perchè altrimenti ne avrebbe sofferto la salute di tut-

ti. Mons. Mathias non volle cedere. Un giorno però, in presenza di uno dei quei religiosi, interpellò il medico che lo visitava, e gli chiese formalmente se, per conservare la salute sua e dei confratelli, avesse dovuto pregare i Superiori di lasciarli fumare. Il medico domandò: -Fumavate prima? - No- rispose Monsignore. -Ebbene- replicò il medico- prendeteneve ben guardia: ne avreste molti danni e nessun vantaggio.

"Si dirà:- E quelli che si trovano tra i lebbrosi potranno fumare per evitare l'infezione?- Per ottenere questo risultato vi sono dei mezzi ben più acconci e sicuri. Se poi il sacerdote non fuma in chiesa, nel confessionale, nell'esercizio del suo ministero, quando cioè i pericoli d'infezione sono maggiori, per qual motivo dovrà fumare nelle altre manifestazioni della sua opera di eroica carità? Sarebbe invero poco edificante che coloro i quali si consacrano a una vita di maggior sacrificio, se ne servissero come di un pretesto per giustificare le loro immortificazioni e la trasgressione dei Regolamenti. Ma io non debbo parlare così: debbo dire invece che una delle prime e più care assicurazioni di non fumare mi giunse proprio dagli eroici Salesiani addetti ai poveri lebbrosi.

E concludevo allora con queste parole: "A vostro conforto e stimolo vi dirò che molti ci ammirano e santamente ci invidiano, proprio per questa nostra particolarità di non fumare. Superiori venerandi di altri Ordini e Istituti religiosi arrivarono al punto d'interrogarci per sapere con quali mezzi avrebbero potuto ottenere identici risultati. Vi confesso ch'io ne restai commosso. Aggiungerò che mi sentii orgoglioso di essere Salesiano, all'udire che in alcuni luoghi i Figli di Don Bosco erano chiamati con stupore e meraviglia " I Missionari che non fumano". Manteniamo alte queste nostre gloriose tradizioni. Don Bosco e Don Rua non permisero l'entrata in Congregazione a uomini anche eminenti, solo perchè non si sentivano di lasciar di fumare; qualcuno che non volle privarsene fu allontanato dopo i voti temporanei. I Successori di Don Bosco, fedeli allo spirito del Fondatore, seguirono rigidamente le stesse norme. Per parte mia ritengo sia preferibile che il fumatore lasci la Congregazione, anzichè fingere e torturarsi per nascondere ipocritamente la sua mancanza. Egli sa che, fumando, grava la sua coscienza di colpe controlla povertà, contro l'ubbidienza, contro lo spirito di Don Bosco: turba l'Istituto e i Confratelli con scandali, che Don Bosco e i suoi Successori hanno reputato, e ch'io pure proclamo ancora in questa circostanza, gravi. Tale gravità la potete dedurre da questo fatto: ho assistito a riunioni capitolari, nelle quali i Superiori unanimemente trattavano di chiudere una Missione, perchè avevano saputo che colà eransi lamentate alcune trasgressioni riguardo al fumare "( Atti del Cap. Sup., A. XVII (1936), N. 74, P. 164-7; Sac. P. Ricaldone, I Voti, vol. II, P. 456-62).

7° Scoppiò la seconda guerra mondiale, con tanti funesti effetti, dovuti alla leva militare, al servizio di lavoro obbligatorio e ad altre anormali circostanze. Riguardo al fumare, venne messa a repentaglio la buona volontà di molti confratelli, pur desiderosi di conservarsi anche su questo punto degli figli di Don Bosco. E ricordo il filiale compiacimento con cui vari mi manifestarono, a voce o per iscritto: "Non ho fumato neppure una sigaretta". Seppi anzi che il tabacco si convertì in mezzo di apostolato e in opere di carità.

Frattanto la S. Congregazione dei Religiosi venne preoccupandosi per l'estendersi dell'abuso del fumo tra i religiosi. Nel maggio del 1946

essa scriveva a un fiorentino Istituto, che nei suoi statuti conteneva la proibizione di fumare: "La S. Congregazione esorta i Superiori a esigere con zelo il rispetto di questa sapiente proibizione, ad usare contro chi manca le sanzioni proporzionate che offra la disciplina religiosa, e persino a escludere i colpevoli dalle cariche di fiducia e di autorità".

Queste direttive della Santa Sede, unite al precetto contenuto nei Regolamenti e alla tradizione salesiana formulata dal Servo di Dio Don Rinaldi nel 1926, come abbiamo sopra ricordato, guidarono i Superiori nel prendere le seguenti disposizioni circa l'accettazione in Congregazione di soggetti abituati a fumare, nonché circa eventuali inosservanze dell'art. 12 dei Regolamenti da parte di Confratelli:

1° Coloro che avessero contratto nel secolo l'abitudine di fumare non siano ammessi in Congregazione se non dopo aver essi dato prove indubbie di averla smessa del tutto.

2° I Chierici, che nel periodo del loro tirocinio o nello Studentato Teologico avessero fumato, non siano ammessi, i primi allo studio della Teologia, i secondi agli Ordini, se non dopo aver dato garanzie sufficienti di essersi veramente corretti. Tali garanzie potranno consistere o in vari anni di aspettativa, o, se così preferisce l'interessato, in una promessa scritta e giurata di osservare l'art. 12 dei Regolamenti consegnata al proprio Direttore e da questi trasmessa all'Ispettore, che la conserverà in archivio.

3° Coloro che fumassero, sia pur solo in certe occasioni, non possono essere Direttori, né Prefetti, né membri del Capitolo della Casa o del Consiglio Ispettorale.

8° Tuttavia, figliuoli carissimi, ho tante volte pensato se taluno, forse per debolezza di volontà è immortificazione, non sia stato mosso a indulgere al fumo dal silenzio delle Costituzioni in proposito.

Ho considerato a lungo la cosa; ed ho dovuto concludere che, se era vero che mancava al Superiore la possibilità di procedere in virtù di un accenno esplicito delle Costituzioni al riguardo, non era men vero che al Superiore non faceva difetto il diritto di poter obbligare "in virtù di santa Ubbidienza".

Richiamiamo, per convincercene, il prescritto dell'art. 41 delle Costituzioni, che suona così: "Per il voto di obbedienza i soci son tenuti ad obbedire ai comandi del legittimo Superiore nelle cose che direttamente o indirettamente concernono l'osservanza dei voti e delle Costituzioni. Cadono perciò sotto il voto di obbedienza tutte le prescrizioni fatte dal Superiore con l'intenzione esplicita di obbligare in forza del voto, purchè non siano contrarie od affatto estranee allo spirito delle Costituzioni".

Orbene, considerando attentamente le parole suaccennate e cioè: che direttamente o indirettamente concernono l'osservanza dei voti e delle Costituzioni" e queste altre "tutte le prescrizioni... purchè non siano contrarie od affatto estranee allo spirito delle Costituzioni", - dobbiamo concludere che il divieto di fumare poteva benissimo esser dato dal Superiore "in virtù di santa Ubbidienza", perchè, non solo non è contrario ma è conforme allo spirito, lo conserva, lo favorisce impedendo il rilassamento. Infatti:

a) Anzitutto tale divieto concerneva almeno indirettamente l'osservanza del voto di povertà secondo questi articoli delle Costituzioni:

art. 19 ("Ogni sacerdote consegnerà al Direttore della propria Casa la limosina delle Messe. Tutti poi, ecclesiastici e laici, gli consegneranno tutto il danaro e ogni dono, che per qualsiasi titolo vengano in loro mano, salvo quanto è prescritto all'art. 25<sup>o</sup>, ove si tratta del conservare la proprietà dei propri beni e della capacità di acquistarne altri per titolo legittimo); art. 29 ("Qualunque cosa i professi avessero acquistato con la propria industria, per prestazione d'opera, o in vista della Società, non potranno attribuirselà o ritenerla per sè; ma tutto si dovrà mettere tra i beni collettivi, a comune vantaggio della Società"); art. 30 ("Niuno tenga danaro presso di sè o presso altri, nella Società o fuori, per nessun motivo").

b) Il divieto di fumare poteva riguardare almeno indirettamente l'osservanza del voto di castità secondo l'art. 39 delle Costituzioni ("Per custodire con la massima diligenza la virtù della castità, si devono usare specialmente questi mezzi:... fuggire l'ozio; frenare e moderare tutti i sensi del corpo").

c) Il divieto di fumare poteva concernere almeno indirettamente l'osservanza del voto di ubbidienza, secondo l'art. 43 delle Costituzioni ("La virtù dell'obbedienza esige che ognuno adempia con zelo i propri doveri, osservando fedelmente i precetti delle Costituzioni, i regolamenti dell'ufficio affidatogli, gli ordini dei Superiori, e senza il loro consenso non assuma incarichi di sorta").

d) Il divieto di fumare poteva riguardare almeno indirettamente l'osservanza delle Costituzioni circa la vita comune, secondo i seguenti articoli: art. 33 ("Si abbia finalmente il cuore staccato da ogni cosa terrena; il che i soci procureranno di ottenere con una vita in tutto comune, e quanto al mangiare e quanto al vestire; né si ritenga per sè nulla in proprio senza particolare permesso del Superiore"); art. 46 ("Niuno dia ansietà di chiedere né di ricusare cosa alcuna. Qualora si conoscesse che una cosa è nociva o necessaria, la si esponga rispettosamente al Superiore, che si darà massima cura di provvedere"); art. 120 ("L'Ispettore visiterà ciascuna Casa almeno una volta all'anno, per esaminare diligentemente se vi si compiano i doveri imposti dalle Costituzioni della Società, e per vedere nello stesso tempo se l'amministrazione delle cose spirituali e temporali tenda realmente allo scopo proposto, a promuovere cioè la gloria di Dio e la salvezza delle anime"); art. 188, I<sup>o</sup> ("Ognuno stia attento a non lasciarsi legare da abitudini di nessun genere, neanche di cose indifferenti").

e) Infine, il divieto di fumare non sarebbe stato estraneo, né tanto meno contrario, allo spirito delle Costituzioni, che è spirito di apostolato educativo (cfr. Capo I, Fine della Società Salesiana) e spirito di temperanza o mortificazione interna ed esterna (Cfr. Capo XV, Del Maestro dei novizi e della loro Formazione).

Malgrado ragioni sì convincenti, nei casi segnalatimi circa l'abuso del fumare preferii sempre, anzichè usare il sistema del rigore e comandare "in virtù di santa Ubbidienza", ricorrere, come già dissi al sistema della paterna preghiera di voler riflettere, farsi forza e cessare dallo abuso. Ripeto con gioia che la voce del padre ha sempre trovato eco profonda nel cuore degli interessati, di fronte al bene dell'anima propria e della nostra amata Congregazione.

Confesso tuttavia che, da una parte il dubbio che forse qualche

trasgressione sia sfuggita ai Direttori e agli Ispettori e che per ciò stesso non sia stata segnalata al Rettor Maggiore, e dall'altra parte la certezza che per tutti sarebbero vieppiù aumentati gli allettamenti e le facilità delle occasioni di fumare mi indussero a cercare qualche maniera per rendere ancor più solenne ed efficace la proibizione generale ai Salesiani di fumare. Con ciò mi proponevo di incoraggiare e confermare l'ottima volontà dei Confratelli e la doverosa vigilanza dei Direttori e Ispettori, e più ancora di evitare che il deprecato abuso potesse introdursi in avvenire.

E, nella riflessione e nella preghiera, mi si presentava già quale mezzo atto a fine sì degno e urgente, un apposito precetto generale del Rettor Maggiore a tutti i Salesiani col divieto di fumare.

9° Giunse così l'Anno Santo 1950, "l'anno del gran ritorno e del gran perdono".

Va da sè che per noi religiosi, dovette costituire l'anno del ritorno sempre più sentito e generoso all'osservanza regolare. Ciò fu ampiamente spiegato a Roma nel grande Congresso degli Stati di Perfezione, il quale adunò rappresentanti di tutte le Famiglie Religiose maschili, delle Società di vita comune e degli Istituti Secolari.

Come ivi fu autorevolmente ricordato, gli obblighi dei religiosi nascono da tre sorgenti:

a) dalla legge canonica, di cui al can. ~~622~~; 593

b) dalla professione religiosa. Questa è una irrevocabile consacrazione al servizio di Dio fatta per mezzo di un contratto detto bilaterale perchè obbliga ambe le parti che lo contraggono: nel caso nostro detto contratto da una parte obbliga coloro che emettono la professione, e dall'altra la Società Salesiana alla quale essi danno il nome,

c) infine gli obblighi dei religiosi nascono dallo stato conseguente alla professione. E' infatti un dovere del proprio stato il tendere alla perfezione con l'osservanza dei voti richiesta dal proprio diritto particolare, il quale consta, per noi Salesiani, non solo delle norme generali del Diritto Canonico a noi applicate, ma <sup>specificatamente</sup> ~~separatamente~~ delle nostre Costituzioni e Regolamenti, dei nostri Privilegi, delle disposizioni dei Superiori e di tutto il prezioso tesoro delle tradizioni e consuetudini di famiglia, che ci riallacciano a San Giovanni Bosco e ai suoi immediati Successori, ai loro esempi, alle loro parole, alle loro particolari vedute circa lo spirito e l'apostolato della nostra Congregazione. E' con questi intendimenti che noi dobbiamo osservare i nostri voti. Solo così le formule legali si trasformano in precetto vivo e vitale, rinforzandolo e arricchendolo di lavoro, di sacrifici, di ardori, di sangue se fosse necessario, e sempre di buona volontà, in maniera che la osservanza di esso ci guidi veramente alla più alta santità.

Finchè un Istituto Religioso è vivificato da tale vitalità, - respirando e muovendosi nello spirito del santo Fondatore, attuando gli scopi per cui fu fondato, osservando fedelmente le proprie leggi, - la sua esistenza e la sua fecondità nelle opere sono assicurate.

Di qui la precisa esigenza della Chiesa nostra Madre che in ogni Istituto religioso siano praticati i consigli evangelici secondo le norme proprie di ciascuna religione: secundum proprias ipsius societatis leges. Essa è gelosissima dello spirito, ossia delle caratteristi-

che di ogni Istituto, le quali sono appunto riflesse e racchiuse in quelle norme particolari che costituiscono le regole, costituzioni, regolamenti, direttorii, manuali e simili. Tant'è vero che, pur lasciando ai Capitoli Generali la possibilità di fare nuove leggi, non esclusi nuovi articoli delle Costituzioni, non permette che tali aggiunte o modifiche intacchino lo spirito della religione: ciò è aspressamente detto nell'art. 124 delle nostre Costituzioni.

La conservazione dello spirito di un Ordine o Congregazione religiosa dev'essere dunque la preoccupazione più grande dei suoi appartenenti e soprattutto deve tradursi in pratica, sia mediante l'osservanza personale, sia per mezzo dei provvedimenti che i Superiori, per un obbligo grave di coscienza e con l'autorità della Chiesa, devono prendere, anche se a volte possono parere gravi e persino penosi.

Questi e altri importanti punti programmatici furono ampiamente svolti nel suddetto Congresso degli Stati di Perfezione: ove fu pure messa in rilievo l'importanza di conservare il patrimonio di carità e di spirituali ricchezze ereditate dal proprio Fondatore, specialmente quando questi è aureolato di santità. L'Autorità legittima della Chiesa vi aggiunse il sigillo della sua approvazione, comunicando così all'opera stessa le correnti vive del Corpo Mistico. Finchè l'Istituto sia vivificato da tali correnti, resparsi e si muova nello spirito del Fondatore, attui gli scopi stabiliti e osservi le proprie leggi, la sua esistenza e l'attuazione del suo programma sono assicurate. Ma se venisse a mancare alcuno di tali elementi, la sua vita incomincierebbe a illanguidire fino a perire miseramente, qualora non si corresse tempestivamente ai ripari.

Ora, vista in questa sua vera e necessaria luce, la questione del fumare assurde nell'animo mio e dei Superiori del Capitolo a tal grado di importanza e di urgenza, che, recandomi a Roma, stimai prudente trattarne con la dovuta ampiezza presso la S. Congregazione dei Religiosi: e questo feci sia a voce che per iscritto.

Che tali mie preoccupazioni circa il fumo non fossero intempestive e neppure esclusive della nostra Società, lo dimostrò presto un documento, che ora perterò a vostra conoscenza.

10° Si tratta di una Circolare diretta a tutti i Superiori Generali da parte della S. Congregazione dei Religiosi, in data 10 gennaio 1951 "sull'uso del tabacco negli Stati di Perfezione".

"Rev.mo Padre in Cristo,

"In questi ultimi anni, dopo l'ultima guerra, sono pervenute a questa S. Congregazione non poche consultazioni, lamenti e persino denunce e accuse formali contro l'uso del tabacco presso i membri degli Stati di Perfezione, da parte dei Moderatori e dei Capitoli Generali e di semplici religiosi mossi dallo zelo per l'osservanza, e anche da parte degli Ordinari dei luoghi.

"In quelle Religioni e Società, nelle quali l'uso del tabacco è vietato dalle Costituzioni o da legittime tradizioni e disposizioni dei Capitoli e dei Superiori, l'intervento della S. Congregazione fu più volte invocato perchè quell'illecito uso, introdotto qua e là principalmente a causa della guerra, fosse represso ed estirpato.

"Per quel che concerne poi quelle Religioni e Società presso le quali l'uso del tabacco non è, in genere, considerato illecito, è stato

osservato che esso spesso dà ansa ed occasione ad abusi abbastanza gravi. "questi abusi, di solito, offendono e macchiano in molti modi la povertà religiosa, lo spirito di mortificazione e perfino la modestia esteriore.

"La questione dell'uso e abuso del tabacco si sarebbe potuta trattare in occasione del recentissimo Congresso degli Stati di Perfezione; ma ma quel che, per diverse ragioni, non fu fatto allora, la S. Congregazione crede suo dovere farlo subito (ora), trattandone con sincerità e chiarezza con Rev.mi Superiori Moderatori, allo scopo di comunicare ad essi i giusti criteri da osservarsi sull'uso del tabacco, nonchè di eccitare fortemente il loro zelo a frenare gli abusi del tabacco, che eventualmente esistano nelle loro rispettive Religioni e Società. Perchè i membri degli stati di Perfezione debbano essere in questo a tutti esempio di fedeltà e di cristiana e religiosa povertà, temperanza e modestia.

"Perciò la S. Congregazione formula nelle seguenti norme generali i criteri da ritenersi nell'uso del tabacco:

I° In quelle Religioni, Società, Istituti, nei quali l'uso del tabacco è proibito o molto limitato o subordinato a strette condizioni, in forza della Costituzioni approvate o di prescrizioni legittime e vigenti dei Capitoli e dei Superiori, queste legittime medesime prescrizioni debbono essere religiosamente osservate e caldegiate. La S. Congregazione conferma e difende tali prescrizioni in quanto queste di pieno diritto e non senza giuste ragioni fanno parte della mortificazione e della osservanza regolare e religiosa per le medesime Religioni e Società e Istituti.

II° In quelle Religioni, Società e Istituti, nei quali esiste un uso legittimo e moderato del tabacco, tale uso deve essere regolato in modo che sia salva in tutto la povertà religiosa, sia per quel che concerne le spese sia per quanto riguarda la dipendenza dai Superiori, non soffra alcun detrimento lo spirito della mortificazione ascetica e religiosa, che costituisce uno dei cardini fondamentali degli Stati di Perfezione, e infine l'uso del tabacco non nuoccia in alcun modo né comunque attentamente al buon esempio e all'edificazione dei fedeli cioè degli esterni con riferimento al luogo, al modo e al tempo.

III° Per evitare questi pericoli (n. II°) e per rendere più efficaci le vigenti e legittime prescrizioni delle Costituzioni e dei Capitoli (n. I°), i Superiori coi rispettivi Consigli possono e debbono, se fa d'uopo, emanare norme particolari che regolino l'uso del tabacco quanto al modo, alla quantità, al tempo e al luogo.

IV° In genera, la S. Congregazione è contraria all'introduzione del tabacco, ad ogni deroga alle regole per l'uso di esso, ad ogni rilassamento della disciplina a questo riguardo, sia nelle Religioni, sia nelle Società, sia negli Istituti. In verità dobbiamo sinceramente riconoscere che tali rilassamenti, deroghe permessi, non favoriscono, generalmente, lo spirito religioso, come l'esperienza attesta, chè anzi facilmente vi nuocciano in forma non disprezzabile.

V° Se, nelle diocesi, particolari norme per l'uso, soprattutto pubblico, del tabacco siano state date dagli Ordinari dei luoghi agli ecclesiastici, i Superiori debbono curare in tutti i modi che siano religiosamente e fedelissimamente osservate in ogni loro parte dai religiosi e dagli altri membri che proseguano la perfezione evangelica. Se gli Ordinari dei luoghi segnalino infrazioni di queste norme o abusi di tabacco commessi dai rispettivi religiosi, ai Superiori, questi vi

provvedano con efficacia e diligenza.

"Mentre comunico a V. P. quanto sopra, la prego di far noto a questa S. Congregazione quello che al riguardo è stato già fatto per la Sua Religione o quello che ora Lei vorrà fare col suo Consiglio.

Il Santissimo Signor nostro Pio per divina Provvidenza Papa Pio "XII si è degnato di approvare questa Circolare nell'Udienza benignamente accordata al sottoscritto Card. Prefetto l'otto gennaio.

Roma, 10 gennaio 1951\$

+ Clemente Card. Micara, Prefetto  
P. Arcadio Larraona, C.M.F., Secretario

Quello che più interessa la nostra Società in questa Circolare è il n. I°. Notiamo inoltre l'accento al grande Congresso degli Stati di Perfezione tenutosi a Roma sul finire dell'Anno Santo. Sappiamo che furono numerose le richieste, a voce e per iscritto, perchè il Congresso nei suoi lavori si occupasse anche dell'importante problema del fumare. Il problema è dunque scottante e di grande attualità e veramente sentito per tutti i religiosi. Ed è un problema di povertà e di ubbidienza: investe la disciplina e al tempo stesso l'ascetica religiosa. Molte Famiglie religiose, soprattutto moderne, hanno nelle loro Costituzioni una norma esplicita; molte altre invidiano quelle che la possiedono. Ma tutte sentono la necessità di un freno che ~~stimoli~~<sup>regoli</sup> i singoli a maggior perfezione ed eviti l'effetto deleterio dello sperpero del danaro con le inevitabili ripercussioni che ciò comporta in tutta la vita religiosa, perfino in materia di castità. E diciamo "in materia di castità", poichè va sempre più diffondendosi la persuasione che il tabacco sta alla moralità, precisamente come l'alcool e il narcotico, vale a dire eccita le già bollenti passioni, addormenta, intorbida e indebolisce l'azione della volontà, e rende il fumare, tanto nella ebbrezza della nicotina quanto in modo abituale, meno atto e meno forte per una resistenza a oltranza ai suoi pravi istinti e sentimenti. Il tabacco, come l'alcool, esercita su di essa un'azione malefica, al punto di rendersi incapace a resistere alle inclinazioni cattive e alle tentazioni.

La nostra Società, per grazia di Dio, ha norme sufficienti per impedire il deprecato disordine, come son venuto fin qua esponendo. Anche a noi dunque, Figliuoli carissimi, è rivolto l'encomio della S. Congregazione dei Religiosi, la quale conferma e difende, cioè infonde nuovo vigore, col crisma apostolico, alla nostra tradizione fissata definitivamente nell'art. 12 dei Regolamenti.

La stessa S. Congregazione è pronta a prendere, qualora fosse necessario, sanzioni e pene ecclesiastiche contro chi attentasse a questo nostro sacro patrimonio di famiglia. Queste sanzioni e pene, come vedremo, possono estendersi anche fino alle ammonizioni canoniche e, per gli incorreggibili, fino al licenziamento dalla Società per mezzo di un regolare processo canonico di dimissione. *in questo suo documento*

La S. Congregazione dei Religiosi *ci* fa sapere, nella forma più solenne e più chiara, ~~essere volontà del Santo Padre~~ che il nostro sacro patrimonio *è* gelosamente conservato e caldeggiato: haec legitima praescripta sancte servanda et urgenda sunt. Come vedete, ora alla voce di Don Bosco e dei suoi Successori viene ad aggiungersi la voce augusta della Papa. Santa Sede.

Il N. III° impone ai Superiori il sacro dovere di precisare meglio con apposite norme la prescrizione dei nostri Regolamenti. Grazie a Dio in

questo, come in altri campi, i Superiori hanno opportunamente preceduto l'ordine apostolico, per non incorrere nella maledizione della Sacra Scrittura: Guai ai cani che non sanno abbaiare! Più sotto preciserò meglio tali norme / d'accordo coi Superiori del Capitolo, basandomi pure sopra un Documento recente della S. Congregazione dei Religiosi che riguarda direttamente la nostra Società.

Il N. IV° dichiara che la S. Congregazione è assolutamente contraria all'uso del fumare e che perciò, ~~deve~~ <sup>accennato nel</sup> esso non sia già in qualche modo legittimato, non si deve permettere che si introduca. E la ragione è chiaramente indicata: esso non favorisce lo spirito religioso, ma lo danneggia in forma grave.

Come è ~~insinuato~~ dal N. V°, in molti Sinodi Diocesani, Provinciali o Plenari, ci sono norme che i Vescovi hanno creduto di fissare per regolamentare e frenare l'abuso del fumare. E' da escludersi che i religiosi, i quali hanno fatto professione di tendere alla perfezione, si credano lecito quanto è stato vietato al clero diocesano. I Vescovi dovranno segnalare questi casi al Superiore, che dovrà esemplarmente punire i trasgressori.

<sup>che</sup> Dalle parole della S. Congregazione dei Religiosi appare dunque chiaramente il pensiero della Chiesa, ~~che~~ è quello di vedere possibilmente estirpato l'uso del tabacco. E' poi fuori di ogni dubbio il suo pensiero che detto uso non venga assolutamente introdotto nelle famiglie religiose ove esso non esiste od è comunque proibito.

11° Veniamo ora al Documento emanato recentemente per la nostra Società dalla S. Congregazione dei Religiosi. Già vi indicai che, in vista di quanto da molte parti si andava dicendo circa deliberazioni prese e da prendersi per arginare il disordine del fumare credetti mio dovere ricorrere alla S. Congregazione dei Religiosi per chiarire alcuni dubbi.

Mi fu risposto con un Rescritto che porta la data del 15 febbraio 1951., la cui traduzione suona così:

Segreteria della S. Congregazione dei Religiosi.

"Dal Rev.mo Sac. Pietro Ricaldone, Rettor Maggiore della Congregazione Salesiana di S. Giovanni Bosco, circa l'uso e l'abuso del tabacco nella predetta Congregazione; furono proposti i seguenti dubbi, ai quali la S. Congregazione risponde come segue:

\$\$\$ I° Dubbio: Se nella Congregazione Salesiana di S. Giovanni Bosco "si possa imporre o conformare un precetto generale che obblighi in coscienza:

a) che costringa tutti i membri, Superiori e sudditi, a non usare "del fumo del tabacco né in pubblico, né in privato;

b) che leghi tutti i Superiori a non spendere per fumo di tabacco, "in favore dei membri della Congregazione, qualsiasi anche minimo, bene "della Congregazione;

c) che vieti a tutti, sudditi e Superiori, di spendere per fumo "di tabacco qualsivoglia bene personale, comunque venga al religioso.

Risposta: La S. Congregazione, ben ponderata la cosa, ai tre dubbi "a, b, c) crede di dover rispondere: affermativamente.

II° Dubbio: Se il precetto generale, di cui al N. I°, nei casi "particolari:

a) può essere imposto anche sub gravi;

b) e rafforzato anche in virtù del voto di obbedienza.

Risposta: La S. Congregazione risponde affermativamente, purchè la materia nei singoli casi si possa dire certamente grave in se stessa (in rapporto alla quantità illecita adoperata o da adoperarsi, in rapporto alla frequenza, all'abitudine, ecc.) oppure nelle circostanze (in rapporto alla forma, allo scandalo, ecc.)

III° Dubbio: Se nel caso di una violazione certa del precetto particolare grave, che obblighi anche in forza del voto di obbedienza, si possa procedere contro i trasgressori a norma del diritto, anche con l'uso delle ammonizioni e delle sanzioni canoniche.

Risposta: La S. Congregazione risponde: affermativamente, purchè si osservino le norme canoniche.

Dato a Roma il 15 febbraio 1951.

P. Arc. Larraona, Segretario.

G.B. Scapinelli, Sottosegretario.

12 Sarà bene dare dei tre dubbi e delle relative risposte una succinta spiegazione.

Convieni premettere che qui, quando si parla di precetto, s'intende un ordine formale del Superiore dato a tempo determinato o anche in perpetuo ai singoli, perchè evitino di fumare, con la minaccia di pene proporzionate per i trasgressori.

Tale precetto è generale quando è dato a tutta una comunità e, nel caso nostro, a tutta la Società e ai singoli membri di essa, novizi e Salesiani (cfr. Can. 24).

Questo precetto ha origine e fondamento nel potere dominativo del Superiore (can 50, § I): perciò esso non è una semplice esortazione, ma una vera legge per quanto strettamente personale. I Canonisti, per esprimere la forza di tale precetto, usano una frase caratteristica e dicono che esso aderisce alle ossa: ossibus inhaeret; quindi colui al quale detto precetto viene dato, lo porta sempre addosso, dappertutto.

Quandopoi, come nel caso nostro, il Superiore, oltre al potere dominativo, ha anche sui sudditi il potere di giurisdizione ecclesiastica, il trasgressore può essere chiamato a rispondere della trasgressione del precetto anche in foro esterno, e cioè giudizialmente. Il giudice in questo caso è il Superiore che ha dato il precetto e il suo Superiore o il suo Successore o chiunque ne abbia avuto il potere delegato.

È evidente che un precetto che aderisce alle ossa e che si porta addosso sempre con sé, obblighi in coscienza e che, trasgredendolo, si commetta peccato, divenendo oggetto quindi della Confessione, almeno per sé. Il fumare dunque non sarà più considerato, dopo il precetto, una semplice leggerezza, passibile al più di un richiamo, anche se severo, ma un vero peccato, nella sua essenza più o meno grave, con tutte le conseguenze che il peccato comporta.

Tale precetto, che il Superiore in virtù del surriferito documento apostolico non solo è autorizzato a dare, ma che in forza delle nostre sopraesposte tradizioni approvate, confermate e difese dalla Santa Sede, è obbligato a dare, vincola tutti indistintamente, Superiori e sudditi, novizi e professi.

E si avverta che il precetto obbliga in coscienza a non fumare mai: nè in pubblico nè in privato; nè quando in riunioni e conversazioni ci sia chi offra una sigaretta, nè quando si sia chiusi e raccolti nel segreto della propria camera; nè a passeggio e fuori di casa, nè in casa:

mai! Non vi pare, Figliuoli carissimi, di udire l'eco della voce del Padre: "il fumare è vietato in ogni tempo, e sotto qualsiasi pretesto"? A chi offre sigarette, a chi si meraviglia che non accettiamo, risponderemo, secondo l'ammonimento del Servo di Dio Don Filippo Rinaldi: "I Salesiani non fumano!"

(comma b)

Il precetto inoltre deve includere, secondo la disposizione apostolica, la proibizione più assoluta ai Superiori di permettere l'impiego di qualsiasi bene, anche minimo, della Congregazione allo scopo di procurarsi l'occorrente per fumare. Di proposito la S. Congregazione ha tradotto in questa formula comprensiva il dovere e l'ansia che pervade i Superiori in questo momento: qualsiasi bene, anche minimo, della Congregazione. Ora noi sappiamo che appartiene alla Congregazione, non solo il denaro, la mobilia, i libri, gli oggetti d'uso dei Confratelli, ma anche la completa e intera attività lucrativa dei singoli, avendoli essa accolti, educati, nutriti, formati per servirsene per i suoi scopi di bene. E' chiaro pertanto che un Salesiano, quando per un consiglio, per la soluzione di un dubbio, per una lezione scolastica, per un atto qualsiasi di carità o per qualsivoglia altra prestazione, ad esempio in qualità di commissioniere, provveditore, capo-laboratorio o capo di un reparto agricolo, riceve l'offerta di sigarette, deve rifiutare o tutt'al più può ricevere per consegnare al Superiore. Agendo diversamente egli verrebbe meno al precetto generale chiaro e categorico, e userebbe di un bene della Congregazione allo scopo di procurarsi la soddisfazione di fumare.

Infine, il precetto dovrà pure contenere la proibizione chiara ed esplicita ai sudditi e ai Superiori, cioè a tutti i membri della Società Salesiana indistintamente, di impiegare in fumo qualsiasi bene personale che in qualunque modo pervenga a un novizio o Salesiano. Anche qui il termine generico adoperato indica non solo danaro, ma qualsiasi mezzo con cui uno potrebbe procurarsi da fumare, sia esso materiale o immateriale, e comunque il Salesiano ne sia venuto in possesso (per es. eredità, regalo, elemosina, compenso per lavoro o favore prestato, ecc.).

Evidentemente nella lettera b) ci si riferisce ai beni che appartengono alla Congregazione; mentre la lettera c) concerne i beni che legittimamente e lecitamente si possono considerare come di appartenenza o proprietà "radicale" dell'individuo.

Il II° dubbio e la soluzione pervenutaci dalla Santa Sede aggravano notevolmente le proibizioni precedenti. Detta soluzione infatti dichiara che il precetto generale di cui sopra, si può imporre anche subgravi e che lo si può confermare o rafforzare richiamando alla mente l'obbligo del voto di obbedienza. Il che significa che il Superiore col precetto di non fumare può intendere di dare un comando sotto pena di peccato mortale e perfino in virtù di santa obbedienza, e che chi nontravviene al precetto commette peccato mortale ed è insieme reo di lesa obbedienza.

Per conseguenza, ~~non sarebbe sufficiente il trasgressore il confessarsi e ricevere nel Sacramento l'assoluzione dal peccato mortale, se insieme non risponde, anche all'esterno davanti al Superiore per la violazione formale del voto di obbedienza.~~ *oltre*

E' vero che la S. Congregazione esige che per questo che la materia nei singoli casi sia certamente grave. Nessuno però si illuda che fumare di quando in quando possa essere considerato materia leggera. La gravità della materia può essere, come autorevolmente spiega la S. Congrega-

zione, considerata in sè o nelle circostanze. Non è dunque solo il numero delle sigarette che si fumano, o la contratta abitudine a fumare o la ripetizione della mancanza, che forma la materia grave. Nè si deve misurare questa gravità solo dal denaro che si spreca, secondo criteri e computi che si possono fare teoricamente nella scuola. Anche le circostanze, nella loro molteplice varietà, possono creare la gravità, come sarebbero ad esempio il fumare in pubblico, il fumare da parte di uno che riveste una carica, la sfida spavalda al Superiore che ha dato il precetto, il disprezzo formale del precetto stesso, lo scandalo che ne proviene, l'abbandono della nostra sacra tradizione, la trascuratezza del dovere dell'assistenza per fumare, l'inefficacia della nostra vigilanza sui giovani, i quali resi audaci dal cattivo esempio del Superiore o Maestro o Capo o Assistente, si considereranno autorizzati a imitarlo, comprendendo dal respiro, dall'abito, dalle mani che egli fuma.

La risposta della Santa Sede al terzo dubbio è gravissima. La violazione certa, cioè certamente commessa di un precetto particolare grave nella forma suddetta, è considerata non solo come una delle cause gravi di cui al can. 647 § 2, 1° e 2°, valevoli cioè per la dimissione di un professore temporaneo anche senza giudizio (can. 647 § 2, 3°), ma come un delitto grave ed esterno contro il nostro diritto particolare (can. 656, 1°), sufficiente quindi per procedere alla prima ammonizione canonica con la minaccia di un processo di dimissione (can. 658 § 3). In difetto di emenda, che dimostri realmente la decisa e ferma volontà di non ricadere mai più in un simile delitto, si dovrà con dolore procedere alla seconda e più grave ammonizione canonica, che preludia quasi infallantemente al processo di dimissione nella forma prescritta dai sacri canoni.

A questa tremenda conclusione si deve necessariamente arrivare quando nessun altro mezzo esiste per estirpare la deprecata abitudine, le cui conseguenze intaccano gravemente fino a distruggere il nostro apostolato educativo.

Allorchè si tratta di mali ~~tanto~~ <sup>particolarmente</sup> gravi i Padri consigliano estremi rimedi. San Leone Magno dice di tagliare, quando ogni medicina risulti inefficace: his, quibus prodesse correptio non potuerit, non parcat abscissio (Ep. 74 ad Anatholium). San Girolamo, San Basilio, San Bernardo ed altri consigliano di amputare le carni in cancrena e di allontanare la pecora rognosa dall'ovile, perchè le altre non ne restino contaminate.

13° Le considerazioni fatte, Figliuoli carissimi, ci mettono dinanzi tutta la gravità a cui si può giungere con l'abitudine del fumare. Esse ci fanno capire sempre meglio e più chiaramente che per noi la questione assume una importanza del tutto particolare. Niuna meraviglia pertanto se i Superiori, forti della precisa e categorica volontà di Don Bosco e appoggiati sull'autorità della Santa Sede, per prevenire ed evitare alla nostra Società funeste conseguenze, prendono circa il fumare seri provvedimenti, che più sotto specificherò. Voi li saprete scusare, pensando che essi altro non vogliono che il bene della nostra Società, ora ed anche in avvenire, senza il rimorso di dover rispondere di negligenza nell'adempimento del loro sacro dovere dinanzi a Dio, dinanzi alla Chiesa e dinanzi a Don Bosco.

Sono certo che l'ottima vostra volontà farà sì che non si debba mai giungere a tali provvedimenti, perchè ciascuno di voi farà ogni sforzo, sia per non cadere in quella cattiva abitudine, sia per liberarsene se vi

fosse caduto. Chi poi non si sentisse di correggersi chieda piuttosto egli stesso la dispensa dei voti ed asca dalla Società. Tutti, Figliuoli carissimi, da un momento all'altro dovremo presentarci al tribunale di Dio, il quale chiederà conto, ai trasgressori, delle gravi e persistenti disubbidienze alle Regole e al Superiore, e dello scandalo dato con tutte le sue funeste conseguenze.

Pensi inoltre quel povero figliuolo che, rendendosi schiavo di questo vizio, e volendo d'altra parte evitare lo scandalo che purtroppo non riuscirà a impedire, sarà costretto ad artifici, a risposte ambigue, a interminabili finzioni, che presto o tardi trapezeranno e lo faranno apparire quale uomo non sincero. La coscienza poi non gli darà pace: che se pensasse di averla, ci sarebbe da piangere sullo stato deplorabile a cui si è ridotto.

Egli a sua scusa e difesa dirà forse che la tirannia dell'abitudine è irresistibile. Ma non è così. Oggi anche la scienza medica offre a chi veramente vuole mezzi efficaci per vincerla. D'altronde quante persone, avendo conosciuto il pericolo di un'afonia totale, di un cancro alla gola, di danni alla memoria e al cervello, si astennero definitivamente e totalmente dal fumare! Soffrirono qualche giorno, e poi tutto finì. La minaccia di un tumore, della perdita della voce, o addirittura il timore della pazzia, hanno stroncato l'abitudine in fumatori prima incorreggibili, e ha dato loro la persuasione e la forza di volontà che fino allora non erano riusciti ad avere da se stessi. E' possibile che il timore di incorrere nello sdegno del Signore, la forza dei Sacramenti e quella acquisita da chi ha vissuto tanti anni nel servizio di Dio, siano meno efficaci della paura di incappare in un male fisico?

Ma se, nonostante tutto questo, vi fosse ancora qualcuno che si ostinasse a non osservare il divieto di fumare, in tal caso, come già si disse, è preferibile che egli chieda la dispensa dei Voti.

Io però ho piena fiducia che ciò non si avveri in nessun modo. Me ne dà affidamento il fatto già accennato, e cioè l'arrendevolezza pronta e generosa di quei pochi fumatori che da me personalmente esortati, cessarono senz'altro dal farlo.

Godo poi di poter dichiarare che i nostri missionari si distinsero fra tutti: e credo doveroso ricordare qui una lettera commovente dei Salesiani addetti alla eroica missione dei lebbrosi. Quando venne pubblicato il Commento alla Strenna del 1935 Fedeltà a Don Bosco Santo, nella quale appunto si ricordava l'obbligo di non fumare enumerandone le ragioni, quei carissimi figliuoli si affrettarono a scrivermi promettendo formalmente di astenersi dal fumare, convinti che quella astinenza e mortificazione, mentre era facile per chi aveva fatto e faceva ogni giorno sacrifici ben più gravi, avrebbe attirato grazie copiose sul loro eroico apostolato.

14. Ed ecco, carissimi Confratelli e Novizi, i provvedimenti che ~~mag-~~ il Rettor Maggiore ~~dei~~ Superiori del Capitolo in forza di un preciso dovere di coscienza, e con l'autorità che loro proviene dai già citati documenti apostolici, prendono ~~per~~ per impegnare tutti i membri della nostra Congregazione all'osservanza del divieto di fumare.

1° Chi è abituato a fumare, e non si sia ancora corretto dandone assoluta garanzia, non può essere ricevuto nei noviziati della nostra Società.

2° Il professo temporaneo, sacerdote, chierico, coadiutore, che

fumi, abitualmente o saltuariamente, non può essere ammesso ai voti perpetui: e se non dà serio affidamento di totale emenda, dovrà essere allontanato dalla Società.

3) Il professore perpetuo chierico studente di teologia, di cui risulti che abbia fumato, sia in casa che fuori, sia in tempo di vacanza che durante l'anno scolastico, sia in privato che in pubblico, sarà punito con la sospensione dagli studi, temporaneamente o per sempre, secondo la gravità della colpa commessa, a giudizio dei Superiori.

4) Il professore perpetuo sacerdote, di cui consti che abbia fumato, dovunque e comunque, sarà formalmente ammonito e, alla seconda mancanza che commetta in materia, lo si sospenderà dal ministero delle Confessioni e della predicazione: e se occupa qualche carica nella Società, verrà destituito.

5) Tutti i Salesiani, singolarmente e congiuntamente, sappiano che il sottoscritto Rettor Maggiore col suo Capitolo, appoggiato sulla autorità apostolica, intende imporre e imporre loro il precetto formale, in virtù di santa ubbidienza, sotto pena di peccato, di non fumare per nessuna ragione, in nessun luogo.

Tale precetto formale obbliga tutti i Salesiani, Superiori e sudditi, compresi i novizi:

a) a non fumare né in pubblico né in privato;

b) a non spendere per tabacco, sigari, sigarette, qualsiasi somma di danaro o qualsiasi oggetto valutabile in danaro, sia che appartenga al siggolo, sia che appartenga alla Società (Casa, Ispettorìa, Società) o a terzi compiacenti; sia in favore proprio, sia per altri Salesiani.

c) a non accettare regali di tabacco, sigari, sigarette, da ritenersi per sé o da destinarsi ad altri Salesiani: da qualsiasi parte detti regali provengano.

6) Tale precetto formale è generale per tutti i Salesiani indistintamente e particolare per i singoli. In quanto generale, esso obbliga in coscienza, ma non in forma grave; in quanto particolare, esso obbligherà i singoli in virtù di santa obbedienza e sotto pena di peccato mortale.

7) A norma del can. 896, intendo riservare a me e ai miei Successori in carica in tutta la Società l'assoluzione in foro interno del peccato del fumare: e autorizzo ad assolverlo, nelle debite forme e con le salutari penitenze del caso, soltanto i Confessori ordinari delle Case, i Direttori, gl'Ispettori e i Visitatori ordinari straordinari, purchè siano in carica.

Non avrei voluto, Figliuoli carissimi, indugiarmi su questo argomento e sulle sanzioni prese, appunto perchè, come già vi dissi, io non ho che da lodarvi di voi per la vostra filiale e costante fedeltà sopra questo punto, tanto inculcato dal nostro santo Fondatore e Padre, e dai suoi Successori.

Ma poichè la Chiesa, davanti al dilagare di questo male anche tra i religiosi e di fronte di altre manifestazioni audaci, pericolose e contrarie allo spirito del Vangelo, rivolge forti richiami alle Famiglie religiose onde premunirle e liberarle da mortifere infiltrazioni di spirito pagano; per questo, in pieno accordo coi membri del Capitolo Superiore, ho pensato di presentarvi le suelencate misure preventive, che ne son certo, serviranno soprattutto in avvenire a sradicare fin dal nascere qualsiasi abuso circa il fumare.

15) Un ultimo rilievo. Il Rescritto della S. Congregazione dei Religiosi circa l'uso e l'abuso del tabacco nella Società Salesiana è maturato durante l'anno Santo 1950, nel quale noi avevamo per Strenna Conoscere, amare, difendere il Papa.

E non vi pare, Figliuoli carissimi, che il nostro più forte proposito di tener sempre lontano nel modo più assoluto il fumare, sia una bella e pratica risposta all'invito dell'agelico Pio XII a santificarci per santificare le anime?

Il Santo Padre, a chiusura del Congresso degli Stati di Perfezione, il giorno dell'Immacolata 1950, rivolse ai convenuti e-per loro tramite- a noi tutti queste memorabili parole:

"Le mete che vi devono sempre stare innanzi nella vita di pietà come nella vostra azione, e a cui anche tutti gli altri figli della Chiesa, sacerdoti e laici, devono tendere, sono la perfezione cristiana e la salvezza del genere umano. Ora è vostro dovere servirvi dei consigli evangelici professati coi voti religiosi, quali mezzi ~~\$\$\$~~ efficacissimi nella lotta assidua per domare la concupiscenza della carne, la concupiscenza degli occhi e la superbia della vita (cfr. I Joan., II, 16); e così santificarvi maggiormente ed essere instancabili ministri di Dio nel procurare la salute del genere umano. Indirizzate i vostri pensieri e le vostre opere al raggiungimento di questi ideali sublimi, e, radicati e fondati nella carità (Eph., III, 17), rafforzati da una fede robusta, ricchi di umiltà, non lasciatevi sfuggire alcuna occasione per condurre al Creatore e Redentore gli uomini vostri fratelli, quali pecore erranti al loro Pastore".

"Esemplarmente leali e fedeli, fate che le vostre azioni corrispondano al nome, e la vostra condotta si accordi con la vostra professione. Secondo il detto dell'Apostolo delle genti; Preoccupatevi di conservare l'unità dello spirito nel vincolo della pace (Eph., IV, 3), la pace regni in voi e tra voi, tra i membri di una stessa casa e di uno stesso Istituto e con quelli che appartengono agli altri Istituti; tra voi e tutti gli altri che lavorano con voi e coi quali lavorate per portare gli uomini a Cristo. Stiano lontane da voi le rivalità e le discordie che snervano e fanno fallire anche le imprese più promettenti. La Chiesa, quale campo sconfinato di lavoro apostolico, si estende immensamente: a nessuno verrà a mancare l'abbondanza di lavoro e di fatica.

"Se la fede del religioso sarà sostenuta dagli esempi di vita che resplende per l'osservanza adamantina dei voti; se al Sacerdote nella sembrerà troppo gravoso e difficile quando si tratta di procurare la salute delle anime; allora per essi verrà anche oggi ciò che l'Apostolo dice della parola di Dio, la quale è viva... è efficace e più penetrante d'una spada a doppio taglio (Haebr., IV, 12). Per portare un esempio, recentemente abbiamo ammonito i fedeli affinché, in questa calamitosa età nella quale l'avversa fortuna e la povertà lacrimevole di molti contrasta aspramente con lo sperpero di altri, vogliano vivere con temperanza e vogliano essere liberali con il prossimo oppresso dalla povertà. Ebbene precedete con l'esempio gli altri in una sì importante opera di perfezione cristiana, di giustizia e di carità, e induceteli all'imitazione di Cristo".

Possa la nostra buona volontà, a riguardo particolarmente del prevenire l'abuso del fumare, confortare il Santo Padre, al Quale per

mezzo della S. Congregazione dei Religiosi verrà comunicata: di modo che gli umili Salesiani di Don Bosco non siano secondi a nessuno nell'essere "esemplarmente leali e fedeli" e nel "vivere nella temperanza" per indurre soprattutto con l'esempio il prossimo, e in special modo la gioventù, "all'imitazione di Cristo."

16) Voglio finire con un fatto, che è un tempo espressivo e commovente.

Mentre stendevo la presente Circolare, mi perferne un plico raccomandato. Conteneva un pacchetto di sigarette e un biglietto così concepito:

"Questo pacchetto, inviato da un devoto di S. Giovanni Bosco, Vi prego che venga collocato ai suoi piedi, per ottenere l'aiuto di allontanare questo veleno micidiale che distrugge la mia salute: il Fumo. Molti soldi del mio stipendio vengono consumati ad alimentare questo vizio, e domani che avrò una famiglia sarà il pane che toglierò ai miei figli. Da oggi tutte le mie forze saranno rivolte a combattere questa battaglia, dalla quale sono certo di uscire vittorioso con la preghiera e con l'aiuto di S. Giovanni Bosco. Devot.mo (seguono firma e indirizzo)".

Se i semplici devoti ricorrono con tanta fiducia al nostro Santo anche per una grazia di questo genere, che cosa non dovremo dire dei suoi figli e continuatori dell'opera sua, obbligati per dovere di vocazione alla mortificazione e al distacco dagli agi e dalle soddisfazioni terrene?

Coraggio adunque. Nel nome e con l'aiuto di S. Giovanni Bosco teniamo alta, tutti senza eccezione, la nostra gloriosa bandiera: "I Salesiani non fumano".

E il nostro santo Fondatore e Padre dal Cielo benedirà i nostri santi propositi e, con speciali benedizioni, aiuterà i suoi figli a mantenerli con generosa e costante volontà.

Vi benedico io pure di gran cuore, mentre mi raccomando alle vostre preghiere.

Sempre vostro

aff.mo in G. e M.  
SAC. PIETRO RICALDONE.